

Pratiche redazionali nel Regno di Napoli in età aragonese: realtà territoriali a confronto

GIULIANA CAPRIOLO

Università degli Studi di Salerno

Abstract. The legislative provisions on notaries issued by the Aragonese sovereigns intended to align the editorial procedures and the admission to the notary profession in the Reign of Sicily *citra* and *ultra Farum*, together with the procedures of registration and conservation of notarial documents. However, these procedures were not always equally adopted in all the districts of the Reign. On this regard, the following article presents some samples of notarial registers produced in the Province of Principato Citra, that testify to some unique notarial procedures also comparable with other contemporary evidence from Italy and from the Mediterranean Basin.

Keywords. Notarial registers; Notary documentation; 15th century; Reign of Naples

Sono ben noti i problemi che le scritture notarili su registro pongono specie in relazione alle varie fasi redazionali e alle pratiche adottate in diversi contesti storici. Si pensi, solo a titolo esemplificativo, alla complessità della documentazione studiata negli ultimi sessant'anni dalle scuole bolognese e genovese che ne hanno indagato a fondo struttura e funzioni¹.

Versione aggiornata e parzialmente modificata dell'intervento dal titolo *Libri-documento e pratiche redazionali nel Regno di Napoli in età aragonese: realtà territoriali a confronto* presentato al Congresso internazionale dell'Associazione Italiana Paleografi e Diplomatisti (AIPD), *Civiltà del Mediterraneo interazioni grafiche e culturali attraverso libri, documenti, epigrafi*, svoltosi a Cagliari dal 28 al 30 settembre 2015.

¹ Cfr. G. CENCETTI, *Il notariato medievale*, in «Annali della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Genova», 4 (1965), pp. 1-13; G. COSTAMAGNA, *La triplice redazione dell'«instrumentum» genovese*, in ID., *Studi di paleografia e di diplomatica*, Roma 1972 (Fonti e

Email: gcapriolo@unisa.it

Pertanto, è parso utile soffermare l'attenzione su quanto, sia pure in un periodo più tardo, avveniva nel Regno di Napoli e, in particolare, sulle diverse tipologie di libro/registro notarile ivi prodotte e in parte regolamentate dai nuovi dominatori aragonesi – da Alfonso V a Ferrante I –, collocabili tra la seconda metà del XV secolo, quando il Regno fu inserito nella confederazione catalano-aragonesa, e i primi anni del XVI secolo, quando, nel 1503, il Regno fu poi aggregato alle Corone unite di Aragona e di Castiglia².

Al periodo aragoneso risale infatti l'articolata legislazione sul notariato³

studi del «Corpus membranarum Italicarum», IX), pp. 237-302 (già Genova 1961 [Notai liguri dei secoli XII e XIII, VIII]); ID. *Il notaio a Genova tra prestigio e potere*, Roma 1970 (Studi storici sul notariato italiano, I); M. AMELOTTI - G. COSTAMAGNA, *Alle origini del notariato italiano*, Roma 1975 (Studi storici sul notariato italiano, II); A. PRATESI, *Appunti per una storia dell'evoluzione del notariato*, in *Studi in onore di Leopoldo Sandri*, a cura dell'Ufficio Centrale per i Beni archivistici e della Scuola Speciale per Archivistici e Bibliotecari dell'Università Roma, III, Roma 1983 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XCVIII; Saggi, 1), pp. 759-772, anche in A. PRATESI, *Tra carte e notai. Saggi di Diplomatica dal 1951 al 1991*, a cura di C. Carbonetti Vendittelli [et al.], Roma 1992 (Miscellanea della Società Romana di Storia Patria, 35), pp. 521-535; A. ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile: il modello genovese*, in *La produzione scritta tecnica e scientifica nel Medioevo: libro e documento tra scuola e professioni*. Atti del Convegno internazionale di studio dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Fisciano-Salerno, 28-30 settembre 2009), a cura di G. De Gregorio, M. Galante, Spoleto 2012 (Associazione italiana paleografi e diplomatisti. Studi e ricerche), pp. 301-335.

² Molto vasta è la bibliografia di riferimento, qui si citano in particolare B. CROCE, *Storia del Regno di Napoli*, a cura di G. Galasso, Milano 1992 (Classici, 60); M. DEL TREPPO, *Il Regno aragoneso*, in *Storia del Mezzogiorno* direzione G. Galasso, R. Romeo; coordinamento A. Mozzillo, G. Di Martino, IV.1, *Il Regno dagli Angioini ai Borboni*, Roma 1986, pp. 89-201; G. GALASSO, *L'Italia aragoneso*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 4, (2007), pp. 425-436; ID., *Il Mezzogiorno nella storia d'Italia. Lineamenti di storia meridionale e due momenti di storia regionale*, Firenze 1984; ID., *Il Regno di Napoli, XV.I, Il Mezzogiorno angioino e aragoneso (1266-1494)*, in *Storia d'Italia*, Torino 1992; ID., *Storia del Regno di Napoli, I, Il Mezzogiorno angioino e aragoneso*, Torino 2006, ai quali si rinvia anche per un'approfondita bibliografia; e, ancora A. MUSI, *Il Principato Citra dal 1266 al 1861*, in *Storia del Mezzogiorno* cit. (sopra), V. *Napoli capitale e le province*, Roma 1986, pp. 237-328.

³ Si veda l'analisi di M. CARVALE, *La legislazione del Regno di Sicilia sul notariato durante il medio evo*, in *Per una storia del notariato meridionale*, Roma 1982 (Studi storici sul notariato italiano, VI), pp. 95-176; e ancora ID., *Notaio e documento notarile nella legislazione norman-*

che, sulle fondamenta delle disposizioni fridericiane⁴, intese uniformare nelle modalità di redazione della documentazione l'accesso all'istituto notarile nel Regno di Sicilia *citra* e *ultra Farum*, oltre che le pratiche di registrazione e conservazione⁵.

Per il XV secolo, e limitatamente a quell'area del Regno di Napoli com-

no-sveva, in *Civiltà del Mezzogiorno d'Italia. Libro scrittura documento in età normanno-sveva*. Atti del Convegno dell'Associazione italiana dei paleografi e diplomatisti (Napoli-Badia di Cava dei Tirreni, 14-18 ottobre 1991), a cura di F. D'Oria, Salerno 1994, pp. 333-358; per le tappe fondamentali del notariato in Italia meridionale si vedano anche O. CONDORELLI, *Profili del notariato in Italia meridionale, Sicilia e Sardegna (secoli XI-XIX)*, in *Handbuch zur Geschichte des Notariats der europäischen Traditionen*, edd. M. Schmoeckel, W. Schubert, Baden Baden 2009 (Rheinische Schriften zur Rechtsgeschichte, 12), pp. 65-123 e i contributi di P. CORDASCO, *I più antichi registri di imbreviature pugliesi (secolo XIV): caratteri formali e contenutistici*; A. ROMANO, *Bastardelli, protocolli e registri. La registrazione notarile degli atti in Sicilia fra medioevo ed età moderna* e M.C. NARDELLA, *La legislazione sul notariato nel Regno di Napoli tra '500 e '600 e la piazza notarile di Lucera*, in *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna, storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca*. Atti del convegno (Brindisi, Archivio di Stato, 12-13 novembre 1992), a cura di F. Magistrale, Firenze 1993 (= «Archivi per la storia», 6, 1-2 [gen.-dic. 1993]), pp. 45-59, 61-77, 273-291; nonché il panorama normativo presentato da M. MOSCONE, *A proposito di delega di scrittura e publica fides del notaio: un'inedita consuetudine palermitana della seconda metà del XIII secolo*, in «Mediterranea. Ricerche storiche», 3 (2006), pp. 315-330, in particolare pp. 315-320 <http://storiamediterranea.it/public/md1_dir/r483.pdf> [consultato il 20.03.2017] e da B. PASCUTA, *I notai a Palermo nel XIV secolo. Uno studio prosopografico*, prefazione di A. Romano, Soveria Mannelli (CZ) 1995 (Materiali per una storia delle istituzioni giuridiche e politiche medievali moderne e contemporanee. Strumenti, 3).

⁴ *Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, II, *Supplementum. Die Konstitutionen Friedrichs II, für das Königreich Sizilien*, hrsg. W. STÜRNER, in *MGH. Constitutiones et acta publica imperatorum et regum*, Hannover 1996, in particolare i titoli I.75, I.79-80, I.82 (pp. 248-250, 252, 254, 256-257). Sulle costituzioni melfitane si veda ad esempio M. CARAVALE, *Ordinamenti giuridici dell'Europa medievale*, Bologna 1994 (Strumenti. Diritto), pp. 420-425; inoltre, O. ZECCHINO, *Liber Constitutionum*, in *Fridericiana* (2005) <http://www.treccani.it/enciclopedia/liber-constitutionum_%28Fridericiana%29/> [consultato il 20.03.2017].

⁵ Ancora nel 1859 una circolare della Camera e Archivio notarile del Principato citeriore ribadisce ai notai di attenersi alla prescrizione ferrantina in merito al compenso loro spettante per l'estrazione di un documento dalla scheda notarile, cfr. *Registri notarili di area salernitana (sec. XV). Inventario*, a cura di G. Capriolo, Salerno 2009 (Schola Salernitana. Documenti, 1), pp. 26-27 e nota 43.

prendente la Provincia *Terrae Laboris* (le attuali province di Napoli e Caserta) e quella *Citra e Ultra serras Montorii* (quelle attuali di Salerno, di Avellino e di parte del beneventano), la documentazione notarile in forma di registro non è particolarmente cospicua: per i territori di Napoli e Caserta si contano circa 88 unità (conservate tra l'Archivio di Stato di Napoli, la Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele III⁶ e la Reggia di Caserta)⁷, per Avellino e Benevento circa 70 registri custoditi presso l'Archivio di Stato di Benevento⁸. Per il Salernitano, abbiamo qualche numero in più, sebbene, anche in questo caso, si tratti solo di una parte della documentazione superstita⁹, e

⁶ Si possono contare complessivamente circa 22 unità tra l'Archivio di Stato di Napoli e la Biblioteca nazionale del capoluogo. In particolare, relativamente al XV secolo, il fondo notarile dell'Archivio di Stato di Napoli doveva contare circa 58 serie notarili e 526 registri prima che gli ultimi eventi bellici ne riducessero drasticamente i numeri, cfr. C. BELLI, *Il fondo notarile quattrocentesco dell'archivio di Stato di Napoli*, in *Notariato e società in Catalogna ed in Italia meridionale nel secolo XV. Incontro di studi* (Barcellona, 4-5 novembre 1994), Napoli 1994 (= «Napoli nobilissima», 33 [mag.-dic. 1994]), pp. 195-202, in particolare pp. 195-196.

⁷ Si veda I. ASCIONE - E. LOFFREDO, *La «Reale Intendenza dello stato di Caserta» (1750-1860). Introduzione all'inventario analitico*, in «Rivista di Terra di Lavoro. Bollettino on-line dell'Archivio di Stato di Caserta», 1/3 (2006), pp. 34-53, in particolare pp. 43-44 <www.rterradilavoro.altervista.org/articoli/03-04.pdf> [consultato il 20.03.2017].

⁸ Ad eccezione di un fascio relativo agli anni 1497-1504 (protocolli notarili di Montefusco), i registri notarili conservati presso l'Archivio di Stato di Avellino si datano a partire dal XVI secolo, cfr. *Guida generale degli archivi di Stato italiani*, direzione P. D'Angiolini, C. Pavone, I, A-E, Roma 1981, p. 462. Per i registri beneventani si veda C. SALVATI, *L'archivio notarile di Benevento (1401-1860). Origini, formazione, consistenza*, Roma 1964 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 33).

⁹ Dispersioni e sottrazioni furono determinate anche dalla tardiva istituzione di archivi dedicati alla conservazione. In merito all'istituzione di un archivio generale notarile e alle successive disposizioni sul notariato emanate dai sovrani spagnoli prima e borbonici poi, si vedano L. CASSESE, *I notari nel Salernitano ed i loro protocolli dal 1362 alla fine del '700*, in «Notizie degli Archivi di Stato», 8 (1948), pp. 142-170, in particolare pp. 146-149; ID., *Guida storica dell'Archivio di Stato di Salerno*, Salerno 1957 (Collana storico economica del Salernitano. Fonti, V), pp. 258-260; G. CASTELLANO, *Riforme borboniche, I. Pubblicità e conservazione delle scritture notarili e producenti azione reale e ed ipotecaria a Napoli e nel Mezzogiorno dal secolo X alle riforme di Carlo e Ferdinando IV di Borbone*, in «Archivi», 19 (1952), pp. 3-35 (estratto).

precisamente, per il periodo considerato, circa 340 volumi¹⁰, solo tre dei quali risalgono al XIV secolo¹¹.

D'altra parte, sono proprio alcune testimonianze notarili conservate presso l'Archivio di Stato di Salerno e l'Archivio della Badia di Cava de' Tirreni¹², che danno ragione, nella loro campionatura, dell'utilizzo da par-

¹⁰ Alcuni di essi possono contenere anche più protocolli di anni diversi. Sulle operazioni di ricostruzione di registri sfasciati e di identificazione di spezzoni di protocolli non attribuibili agli stessi anni o anche di altri notai e rilegati in seguito a restauro, si veda *Registri notarili* cit., pp. 46-50. Un ultimo rinvenimento riguarda un registro notarile del XV secolo conservato presso l'Archivio storico diocesano di Sarno (*Regesti del protocollo del notaio Nardo de Marino di Sarno [1475-1476]. Documenti per la storia economica e sociale di una Universitas meridionale*, [a cura di] A. FRANCO, in «Reti medievali. Rivista», 12/1 [2011], pp. 543-704 <<https://doi.org/10.6092/1593-2214/300>> [consultato il 20.03.2017]; anche G. CAPRIOLO, *Sulla documentazione notarile in forma di registro: spunti da un protocollo sarnese del Quattrocento*, in «Rassegna Storica Salernitana», 59 [2013], pp. 169-175).

¹¹ Si tratta dei registri dei notai Lorenzo *de Marchisio* di Cava (CAVA DE' TIRRENI, Archivio della Badia [da ora ABC], Armarium XI, 4) e Sergio e Giacomo *de Amoruczo* di Amalfi (SALERNO, Archivio di Stato, *Protocolli notarili* [da ora ASS, prot./prott.], 121-122). Nel registro del notaio *de Marchisio* si riporta, insieme a un esiguo numero di contratti, la contabilità del cenobio durante l'abbaziato di Mainerio (cfr. G. BOVA, *IIIV Registrum domini abbatis Maynerii [1341-1366] conservato nell'Archivio cavense*, in «Benedictina», 27 [1980], pp. 619-661). Sul più antico registro amalfitano, cfr. *Amalfi. Sergio de Amoruczo, 1361-1398*, a cura di R. PILONE, Napoli 1994 (Cartulari notarili campani del XV secolo, 2; Centro di Cultura e Storia Amalfitana. Fonti, 6); interessanti spunti di approfondimento su questo protocollo sono stati individuati da Maria Galante nel suo contributo *Le societates amalfitane tra sistema normativo e prassi giuridica*, presentato al XIV Congresso internazionale della Commission Internationale de Diplomatique (*I documenti del commercio e dei mercanti tra medioevo e età moderna (XII-XVII sec.)*) [Roma 10-11 settembre 2015]), i cui atti sono in corso di pubblicazione. La documentazione del notaio Giacomo è pervenuta in carte sciolte. Per il XIV secolo l'uso di tenere registri «con schede complete dei vari negozi [...] cioè contenenti tutti gli elementi necessari per la loro validità» è ampiamente attestato a Palermo (cfr. ROMANO, *Bastardelli* cit., p. 71); ancora, testimonianze trecentesche provengono da Altamura e si tratta di undici fascicoli della prima metà del XIV secolo, indicati come *quaterni contractuum* (cfr. CORDASCO, *I più antichi registri* cit., pp. 45-59).

¹² Sul fondo notarile dell'Archivio di Stato di Salerno cfr. CASSESE, *I notari* cit., pp. 149-150; ID., *Guida storica* cit., pp. 207-260; per Cava si vedano l'*Archivio della Badia di Cava*, in *Guida generale degli Archivi di Stato*, III, Roma 1994, pp. 144-146; I. ASCIONE, *L'Archivio*, in *La Badia di Cava*, a cura di G. Fiengo, F. Strazzullo, II, Cava de' Tirreni [1990],

te dello stesso notaio di registri di diversi formati e di peculiari pratiche notarili, offrendo altresì lo spunto per alcune comparazioni con altre realtà coeve della Penisola e del bacino Mediterraneo.

In tale panorama i registri del notaio Pietro Paolo Troisi di Cava, costituiti da protocolli e bastardelli e compresi entro l'ultimo trentennio del XV secolo¹³, mi sono sembrati un significativo punto di partenza per poter definire modi, tempi e forme della redazione utilizzati soprattutto in seguito alla promulgazione delle disposizioni in materia volute da Ferrante I¹⁴.

Relativamente all'attività del Troisi, compresa tra il 1468 e il 1499, disponiamo quindi di ventinove protocolli e di cinque bastardelli¹⁵; di questi

in particolare pp. 185-222 con relativa bibliografia; G. VITOLO, *Cava dei Tirreni. Archivio della Badia della S.S. Trinità*, in *Guida alla storia di Salerno e della sua provincia*, a cura di G. Vitolo, A. Leone, III, Salerno 1982, pp. 894-899.

¹³ Cfr. *Registri notarili* cit., pp. 116-121, 229-275.

¹⁴ Per le quattro prammatiche sul notariato, emanate nel 1477, cfr. *Utriusque Siciliae Constitutiones, Capitula, Ritus et Pragmaticae doctissimi ANDREE DE ISERNIA, BARTHOLOMEI DE CAPUA et aliorum illustrium iureconsultorum ... commentariis illustrata*, Venetiis, cura et impensa Nicholai de Bottis Neap. et sociorum, 1590, pp. 469-472 (rubriche: *De notariis matriculandis; De ordine in protocollis per notarios servando; De instrumentis infra octo dies a die rogationis scribendis per notarios et subscribendis; De instrumentis a principalibus revolvendis et eorum mercede*). Si veda anche il titolo *De notariis, et eorum salario et de officio iudicum ad contractus* CLVII, in *Pragmaticae, edicta, decreta, interdicta regiaeque sanctiones Regni Neapolitani*, [a cura di] D. ALFENO VARIO, II, Neapoli 1772, pp. 615-616 e lo stesso al numero CLXXXIII, in *Nuova collezione delle Prammatiche del Regno di Napoli*, VIII, Napoli 1804, pp. 101-104.

¹⁵ Un protocollo è conservato presso l'Archivio di Stato di Salerno (ASS, prot. 1035.1, aa. 1498-1499); due, rilegati in un unico registro, sono in ABC, prot. 8/1-2, aa. 1476-1478; la restante produzione, compresi i bastardelli, è custodita presso l'Archivio della Badia di Cava (ABC, prott. 2-7, 9-28; *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 1-5, già VIII, b. 1-4). Fino a qualche anno fa i bastardelli oggi conservati presso la Badia di Cava si presentavano perlopiù sfasciolati e alla rinfusa sotto il nome di notai diversi dal produttore o a volte tra i volumi dei notai conservatori e comunque secondo un molto approssimativo raggruppamento per serie. Della presenza di questi bastardelli si dava notizia in un antico *Repertorium omnium scripturarum quae adservantur in Archivio S.S. mae Trinitatis huius civitatis Cave omnium notariorum antiquorum factum pro publico beneficio civitatis eiusdem et quo intererit* del 1748 agosto 10 (cfr. ff. 2r e 3r), nonché nell'*Inventarium protocollorum existentium in Archivio Monasterii Cavensis*, di cui informa M. VILLANI, *I protocolli notarili conservati nell'Archivio della S.S. Trinità*, in *Appunti per la storia di Cava*, II, Cava dei Tirreni 1986, pp. 29-46, in particolare pp. 33-46; cfr. anche *Registri notarili* cit., p. 36 e note 73-75. Da una recente revisione

ultimi, quattro integrano la serie dei protocolli mancanti o mutili per gli anni 1474-1478¹⁶, mentre quello degli anni 1498-1499 – caso che ci interessa in maniera particolare – ha un suo corrispondente nel «Liber in quo describuntur omnes contractus, testamenta et rogaciones»¹⁷.

Il notaio, in conformità con le prammatiche di Ferrante I, agisce con *nomina regia*¹⁸ *per totum regnum Sicilie citra Farum*, e ciò giustifica l'ampia

del materiale sono riemersi, attraverso il riassetto di fascioletti sciolti dislocati in alcune serie cinquecentesche, altri due nuovi bastardelli del XV secolo, di cui uno documenta l'attività del notaio Pietro Paolo Troisi per gli anni 1474-1475 (ABC, *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 1) in mancanza del relativo protocollo; l'altro, degli anni 1494-1495, è del notaio Leonardo *de Cùtellis* (ABC, *Bastardelli*, Leonardo *de Cùtellis*, 3). Ulteriori fascioletti sciolti integrano e completano il bastardello del Troisi per il biennio 1477-1478 (ora identificato con il numero 4, già VIII, b. 3, in *Registri notarili* cit., pp. 342-343); pochi altri ancora, sempre a lui riconducibili, si riferiscono alle indizioni I, III, V.

¹⁶ Cfr. ABC, *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 1-4 (aa. 1474-1478, già VIII, b. 1-4).

¹⁷ ASS, prot. 1035.1. Il registro, mutilo delle abbreviature del secondo semestre, copre il periodo settembre 1498-febbraio 1499. Come anticipato, questo registro, a differenza degli altri dello stesso notaio, è l'unico della serie a non essere conservato presso l'Archivio della Badia di Cava, a testimonianza dei percorsi a volte tortuosi che la documentazione intraprende. Il protocollo, infatti, giunse nell'Archivio salernitano insieme alla documentazione ottocentesca del notaio Filippo d'Ursi di Cava, conservatore dei protocolli del notaio Luigi Adinolfi (cfr. *Registri notarili* cit., pp. 32 e nota 60), certamente discendente di quel Saverio Adinolfi presso il quale, agli inizi del Settecento, si trovava il registro di Pietro Paolo, così come si evince dal "Libro di spoglio de' protocolli..." redatto nel 1708 dall'archivista della Badia, Pietro Orsino (ABC, Armarium D.3.5.2, ff. 2r 10v, 11bisr). Si noti a conferma che in tre inventari compresi tra la metà XVIII secolo e gli inizi Ottocento (ABC, Armarium E, *Inventari protocolli notarili*) non vi è traccia del registro, evidentemente non più rientrato nell'Archivio della Badia di Cava.

¹⁸ Per l'attività del Troisi cfr. *Registri notarili* cit., p. 116. In merito alla procedura di nomina dei notai e sui requisiti di accesso all'incarico resta fermo quanto già stabilito nella costituzione fridericiana I.79 *De iudicibus et notariis publicis et eorum numero* (per cui cfr. CARVALE *La legislazione* cit., pp. 103-104), ma, con la prammatica *De notariis matriculandis*, «si aggiungeva l'obbligo di immatricolazione per chi tale nomina avesse già ricevuto» (*ibid.*, pp. 159-161). In particolare, «la nomina dei notai appartiene non già in modo esclusivo alla prerogativa regia bensì in modo specifico alle regalie più esclusive», cfr. *ibid.*, pp. 168-170, in particolare p. 168. Un esempio di lettera regia che conferisce l'*officium notariatus* è in A. LEONE, *Il ceto notarile del Mezzogiorno nel basso Medioevo. Saggi e note critiche*, Napoli 1990 (Biblioteca storica meridionale. Testi e Ricerche, 2), pp. 81-84.

area coperta dalla sua attività che lo vede operante non solo nella città, in alcuni casali di Cava e nel cenobio cavense – per il quale pure era chiamato a prestare la sua opera –, ma anche a Napoli e a Salerno (con le rispettive coste orientale e occidentale e i territori interni)¹⁹, nella baronia di Sanseverino e nelle aree limitrofe²⁰. Inoltre, come per altri notai, tramite mandato regio gli è conferita la facoltà di *reassumere in publicam formam* istrumenti, testamenti e codicilli «ab actis, sedis, notis et prothocollis quorumcumque notariorum publicorum premortuorum et moriendorum in toto regno Sicilie»²¹; nei protocolli dei suoi colleghi figura altresì in qualità di giudice ai contratti, ruolo anch'esso di esclusiva nomina regia, introdotto dalla costituzione fredericiana I, 79 *De ordinazione iudicum et notariorum*²². La sua curia è *in civitate Cave* (in questo periodo città demaniale)²³, nel borgo Scacciaventi (dove sono altresì attestate le curie di altri suoi colleghi)²⁴ e vicino alla *platea publica*²⁵, luogo di intensi traffici e scambi commerciali²⁶. Il termine curia, utilizzato verosimilmente per indicare il banco, la scrivania, la bottega²⁷ forse condivisa con altri

¹⁹ Cioè ad Agropoli, Giffoni, Olevano e nei centri disposti lungo la fascia costiera e nell'entroterra amalfitano (a Maiori, Minori, Ravello e Tramonti).

²⁰ In particolare a Nocera, Roccapiemonte, S. Giorgio e Sarno.

²¹ Cfr. ABC, prot. 3, f. 183r (qui e in seguito il numero del foglio si riferisce a una recente cartulazione apposta a matita nel margine superiore destro; in caso di più numerazioni recenti per lo stesso foglio e per le citazioni dei bastardelli, si riportano i numeri romani riferibili alla cartulazione originaria).

²² Cfr. ad es. il registro del notaio Ettore Mangrella, ABC, prot. 38, aa. 1486-87, f. 49v. La disposizione fredericiana, che ne regola funzioni e modalità di accesso, è confermata dal re Ferrante, per cui si veda M. AMELOTTI, *Il giudice ai contratti*, in *I protocolli notarili* cit., pp. 35-44.

²³ Sulla città e sul rapporto *universitas*-governo abbaziale, cfr. G. FOSCARI, *La Città de la Cava: profilo di una civitas (XIV-XVI secolo)*, in «Rassegna Storica Salernitana», 54 (2010), pp. 73-98 con la puntuale bibliografia.

²⁴ Contestualmente almeno altri cinque notai operano all'interno della piazza cave-se: Simonello e Paziente Alfieri, Luigi *de Citellis*, Bernardino *Iuvene*, Simonello Mangrella, cfr. *Registri notarili* cit., pp. 63, 83, 94, 99.

²⁵ Cfr. ASS, prot. 1034.1, f. 158Lr; ABC, prot. 21, f. 304v.

²⁶ Cfr. FOSCARI, *La Città de la Cava* cit., pp. 100, 107-108.

²⁷ Si veda in particolare L. PAGAROLAS I SABATÉ, *Notai e ausiliari della funzione notarile presso le scrivanie della Barcellona medioevale*, in *Notariato e società* cit., pp. 165-178. A Genova

collegli e in questo caso con il figlio Matteo²⁸, ricorre anche nei registri delle altre serie notarili quattrocentesche (salernitane e napoletane) ed è certamente evocativo dell'antica tradizione dei *municipia* tardo-antichi ma con ben altra struttura e finalità; le curie si configurano, infatti, piuttosto come una sorta di «studi professionali» e anche come «luogo privato della trasmissione del sapere notarile [...] di tradizioni di dottrina e di usi professionali tipici»²⁹ sovente trasmessi da padre in figlio³⁰ e dove verosimilmente i tirocinanti/aspiranti notai si preparavano all'esame di notariato facendovi pratica³¹.

Nonostante manchino indicazioni esplicite relative all'esistenza di un collegio notarile locale, alcune tracce significative emergono dalle annotazioni di altra mano poste sul frontespizio di due registri del notaio Pietro Paolo³². Da esse si apprende che egli era immatricolato tra i notai della città di Cava³³

solo i notai collegiati potevano accedere alle *scribanie* pubbliche, «di qui l'esigenza di bloccare il numero degli iscritti alla Matricola onde evitare la concorrenza sfrenata e la corsa alle nomine», cfr. C. CAROSI, *L'accesso al notariato a Genova in età colombiana: procedure d'esame, nomina e immatricolazione*, in *Tra Siviglia e Genova: notaio, documento e commercio nell'età colombiana*. Atti del Convegno internazionale di studi storici per le celebrazioni colombiane (Genova, 12-14 marzo 1992), a cura di V. Piergiovanni, Milano 1994 (Per una storia del notariato nella civiltà europea, I), pp. 329-343, in particolare pp. 330-331. La definizione di bottega è in LEONE, *Il ceto notarile* cit., pp. 62-63.

²⁸ Notaio pubblico *ubilibet* per regia autorità *per totum regnum Sicilie citra Farum* e giudice ai contratti; i suoi registri notarili, bastardelli e protocolli, conservati presso l'Archivio di Cava e compresi tra il 1498 e il 1517, sono utili, tra l'altro, per verificare il recepimento o l'abbandono di pratiche e prassi redazionali nella lunga durata, cfr. ABC, prott. 29-37 e *Bastardelli 1-7* (*Registri notarili* cit., pp. 276-281).

²⁹ BELLI, *Il fondo notarile* cit., pp. 199-200. Sulla formazione dei notai cfr. LEONE, *Il ceto notarile* cit., pp. 70-72.

³⁰ Matteo Troisi e i suoi fratelli (tra cui verosimilmente Francesco, anche giudice ai contratti, attivo nella seconda metà del XVI secolo, per i cui protocolli cfr. ASS, prott. 1044-1052) sono i conservatori dei libri di Pietro Paolo.

³¹ Cfr. CAROSI, *L'accesso al notariato* cit., p. 334.

³² Cfr. ABC, prott. 8.2 e 9 che coprono il periodo gennaio-agosto 1478 e settembre 1478-agosto 1479 (*Registri notarili* cit., pp. 241-242, 243-245).

³³ *Ibid.*, pp. 116-117 e note 126-127. Sulla prammatica ferrantina *De notariis matriculandis* cfr. CARVALE, *La legislazione* cit., pp. 159-161; si veda inoltre CASTELLANO, *Riforme borboniche* cit., p. 5.

– verosimilmente sede della matricola³⁴ – e che, secondo quanto disposto dalla prammatica aragonese *De ordine in protocollis de notarios servando*, aveva provveduto nei due casi specifici a presentare al priore del collegio, all’inizio dell’anno, i suoi «quaterni seu libri cartarum cum scultura sigilli seu stampe universitatis civitatis Cave» per l’annotazione annuale sul libro della matricola³⁵. Si tratta ovviamente di quei libri/*quaterni* sui quali – secondo il dettato delle Prammatiche³⁶ – il notaio era obbligato a trascrivere entro otto giorni dalla stipula *instrumenta et rogaciones*, muniti delle clausole sostanziali e della sottoscrizione del giudice³⁷. Si evince altresì che il notaio era tenuto a presentare ogni tre mesi un secondo libro contenente le registrazioni degli atti fino ad allora inseriti nel registro ‘originale’³⁸, in linea con una ulteriore

³⁴ Con la prammatica *De notariis matriculandis* «si ordinava di creare la matricola dei notai nelle piazze nelle quali ne rogavano almeno cinque», cfr. NARDELLA, *La legislazione* cit., p. 274. Inoltre, «per il Regno si ordinava che la ricezione e custodia dei registri fosse deputata in locis ubi publici iura conservari consueverunt conservatoribus ditorum iurium publicorum», cfr. *ibid.*, p. 276. A Genova il *liber matriculae* era custodito presso la sede del Collegio, in una cassaforte munita di quattro serrature le cui chiavi erano affidate ad altrettanti notai collegiati chiamati *clavigeri*, cfr. CAROSI, *L’accesso al notariato* cit., p. 342.

³⁵ Cfr. *Registri notarili* cit., pp. 40 e nota 99, 242, 244-245.

³⁶ Al titolo *De instrumentis infra octo dies a die rogationis scribendis per notarios, et subscribendis* si ribadisce la costituzione fridericiana *De feriis et salario iudicum et notariorum* (I.75), relativa «alla stesura del documento entro sette giorni dalla *rogatio*», estendendo tale pratica anche alla registrazione dello stesso sul *quaternus*, cfr. CARVALE, *La legislazione* cit., pp. 107-108 e pp. 162-166. Si veda anche NARDELLA, *La legislazione* cit., pp. 275-276 (sotto il titolo *Constitutionem divi Friderici*).

³⁷ La Prammatica *De ordine in protocollis per notarios servando* prescrive che «in dicto libro ordinate scribantur totius illius anni instrumenta et rogaciones fideliter sine lineaturis, remissionibus et cassaturis cum omnibus sostantialibus ipsorum instrumentorum et rogacionum ... Scriptis ordinate et clare, apparenterque scribere, et non per signa, nihil de substantialibus in dictis instrumentis ommittendo cum clausulis principaliter necessarijs, et opportunis, et cetera debeantque instrumenta per eos scripta infra supradictos dies scribere in dicto libro, et curare quod iudex in dicto libro subscribatur». Cfr. CARVALE, *La legislazione* cit., pp. 161-163. In realtà la pratica della trascrizione su registro di documenti definitivi completi di tutte le formalità era in uso già dalla fine del XIII secolo in alcune città siciliane, cfr. NARDELLA, *La legislazione* cit., p. 275.

³⁸ Cfr. ABC, prot. 9, f. 25 sgg. Il volume presenta sia il protocollo ‘originale’ sia la redazione trimestrale.

prescrizione aragonese³⁹ che, come sembra, aveva una precipua finalità di conservazione⁴⁰ e di controllo della documentazione notarile.

Il nostro notaio, infine, ricopre più volte anche la carica di sindaco della città di Cava⁴¹; nel 1497 è esplicitamente indicato come procuratore del monastero della Santissima Trinità⁴². Si tratta, insomma di una di quelle figure autorevoli operanti in un territorio in cui convivono e interagiscono amministrazione regia, municipale, ecclesiastica e signorile, dotato di una forte identità politico-amministrativa⁴³.

Gran parte della documentazione del Troisi – ma il fenomeno è estensi-

³⁹ La norma risulta attesa anche in un protocollo napoletano degli stessi anni. Un altro volume trimestrale è quello del notaio napoletano Petruccio Pisano (NAPOLI, Archivio di Stato, Notai, scheda 4/3, a. 1478; cfr. J. MAZZOLENI, *L'atto notarile napoletano nei secoli XV e XVI*, Napoli 1968, pp. 59-61, in particolare p. 59 e tav. IV).

⁴⁰ CARAVALE, *La legislazione* cit., p. 162.

⁴¹ È documentato negli anni 1476-1477, 1480 e nel 1482, cfr. *Dall'Archivio storico comunale. La città de la Cava e i suoi sindaci. Secoli XV-XX*, a cura di R. Taglé, [Cava de' Tirreni] 1996, pp. 18, 20-21.

⁴² Cfr. *Registri notarili* cit., pp. 117 e note 131-132. Il Troisi, insieme ad altri suoi colleghi doveva essere verosimilmente notaio di fiducia del monastero. E tale rapporto con l'istituzione potrebbe spiegare la presenza di alcune serie notarili proprio presso la Badia cavense che, ad ogni modo, forse già allora svolgeva le funzioni di Archivio della città: un inventario settecentesco dei registri cavensi doveva infatti servire «pro publico beneficio civitatis eiusdem», cfr. VILLANI, *I protocolli notarili* cit., p. 30 e *Registri notarili* cit., p. 36 nota 74. Attigua all'abbazia benedettina, in località Corpo di Cava, considerata, sebbene ancora per poco tempo, il centro della città, aveva sede, inoltre, la curia del vicario generale che esercitava giurisdizione civile di primo grado, «pro tribunali sedentis», «unicuique petenti iusticiam ministrandi», cfr. ABC, prott. 2-4 (*Registri notarili* cit., pp. 230, 232-233) e al cui servizio operava un *magister actorum*, cfr., ad esempio, ASS, prot. 1030.1 e *Registri notarili* cit., p. 90. Nel suddetto luogo ma perlopiù nel borgo Scacciaventi, nell'attuale centro cittadino, era ubicata invece la curia del capitano regio, cfr., ad esempio, ABC, prott. 2-3 (*Registri notarili* cit., pp. 230-232). Sul ruolo del capitano regio e del suo rapporto con le *universitates* nel Mezzogiorno cfr. G. VITALE, «*Universitates*» e «*officiales regii*» in età aragonese nel Regno di Napoli un rapporto difficile, in «Studi storici. Rivista trimestrale dell'Istituto Gramsci», 51/1 (2010), pp. 53-72.

⁴³ L'area si presentava piuttosto vivace sia sotto l'aspetto commerciale sia sotto quello manifatturiero e mercantile, cfr. FOSCARI, *La città* cit., p. 97; a Salerno aveva anche sede il consolato catalano, cfr. M. DEL TREPPO, *I mercanti catalani e l'espansione della Corona d'Aragona nel secolo XV*, Napoli 1968, p. 117.

bile a quasi tutte le serie salernitane quattrocentesche – riferisce dell'attività dell'*Universitas civium*. Come qualsiasi privato, le università infatti in questo periodo ricorrevano al notaio, ai suoi registri⁴⁴ e, quando necessario, al suo *instrumentum*, per assicurare alla propria documentazione «autenticità e durata»⁴⁵. Siamo quindi di fronte a un «notariato pervasivo per le cui mani passa una gran quantità di scritture di privati, di istituzioni ecclesiastiche, di istituzioni pubbliche»⁴⁶. E proprio questa variegata gamma di atti viene in gran parte documentata in tipologie librarie diverse, e cioè su quei *quaternioli/bastardelli*, assimilabili ai libretti da bisaccia per la praticità e maneggevolezza d'uso soprattutto quando si trattava di operare lontano dalla propria curia, e su quei *quaterni/libri* protocolli, sorta di 'libri da banco', realizzati

⁴⁴ Nel suo interessante contributo sui *quaterni* quattrocenteschi dell'*Universitas* di Capua, Francesco Senatore (F. SENATORE, *Gli archivi delle universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali*, in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi, S. Moscadelli, Roma 2009 [Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 92], pp. 447-520, in particolare pp. 485-486, edito anche a Siena 2009 [Collana Labirinti, 114]) sottolinea come «atto connesso con l'amministrazione universitaria» sia «inserito in modelli preesistenti», potremmo dire in consolidate cornici formali e, in riferimento proprio alle abbreviature dei notai cavensi, evidenzia l'utilizzo di alcune strutture formali come la «*protestatio*, consueta per vari tipi di denuncia, [...] usata dal sindaco perché l'università non si è congregata [...] una *requisitio* al capitano per due cittadini che non pagano [...] Talvolta il notaio inventa definizioni ad hoc per tipologie di registrazione strettamente legate all'università, come la *electio* di un responsabile dell'apprezzo [...] oppure la *oblacio privilegii* al capitano». Sulla consistenza documentaria della *universitas* di Cava si veda *Ibid.*, p. 472 e nota 81. Sulle scritture della *universitas* di Salerno si veda M. PUCCI, *Il Liber privilegiorum di Salerno*, in «Rassegna storica salernitana», 54 (2010), pp. 15-61.

⁴⁵ Per il legame istituzione-redattore/conservatore, si veda, tra gli altri, sebbene per un periodo precedente e per l'area centro-settentrionale, G.G. FISSORE, *Il notaio ufficiale pubblico dei Comuni italiani*, in *Il notariato italiano del periodo comunale*, a cura di P. Racine, Piacenza 1999, pp. 47-56; per l'Italia meridionale, si veda, ad esempio, B. SASSE TATEO, *Scrittura prammatica e memoria cittadina nel Mezzogiorno tardo medievale: i «libri rossi» di Puglia*, in *La memoria e la città. Scritture storiche tra medioevo ed età moderna*, a cura di C. Bastia, M. Bolognani, responsabile culturale F. Pezzarossa, Bologna 1995 (Emilia Romagna. Biblioteche, Archivi, 30), pp. 467-475.

⁴⁶ G. NICOLAJ, *Alcune considerazioni sul 'sistema' documentario bassomedievale. In margine alle carte silvestrine*, in *Silvestro Guzzolini e la sua congregazione monastica*. Atti del Convegno di studi tenuto a Fabriano, Monastero S. Silvestro abate, 4-6 giugno 1998, a cura di U. Paoli, Fabriano 2001 (Bibliotheca Montisfani, 25), pp. 365-375.

disponendo di un supporto di più ampie dimensioni in cui le imbreviature potevano inquadrarsi in modo sostanzialmente ordinato, favorendo un immediato reperimento dell'informazione debitamente registrata e conservata.

Come già detto, ci sono pervenuti cinque bastardelli⁴⁷ del notaio Troisi, compresi tra il 1474 e il 1499⁴⁸, due dei quali, rispettivamente del 1477-1478 e del 1498-1499⁴⁹, furono prodotti in anni per i quali disponiamo anche di protocolli⁵⁰. E, quindi, essi costituiscono un esempio significativo di quali fossero le procedure e le funzioni dei due diversi tipi di registro.

I bastardelli presentano formato in ottavo (dimensione attestata anche per l'analoga produzione di altri notai cavesi e dell'area amalfitana) e, nei due esempi del Troisi, sono costituiti rispettivamente di 30 fascicoli sciolti, ognuno di 16 carte⁵¹ e di 19 quadernetti, ciascuno di 24 carte (Fig. 1); le car-

⁴⁷ Ai bastardelli si riferisce il capitolo CCLVII della legislazione di Alfonso V d'Aragona del 1440, periodo in cui il Magnanimo non era ancora entrato a Napoli ma regnava su Sicilia e Sardegna, ereditate dal padre insieme alla corona d'Aragona. In merito al *De tabellionibus, et de eorum salario, et de solemnitate contractuum, instrumentorum, et testamentorum*, cap. CCLVII: *Quod acta debeant annotari in bastardello, et non in pitacio*, cfr. B. PASCIUTA, *Profili normativi e identità sociale: il notariato a Palermo nel XIV secolo*, in *Il notaio e la città. Essere notaio: i tempi e i luoghi (secc. XII-XV)*. Atti del Convegno di studi storici (Genova, 9-10 novembre 2007), a cura di V. Piergiovanni, Milano 2009 (Studi storici sul notariato italiano, XIII), pp. 113-152, in particolare p. 134.

⁴⁸ Ai quattro segnalati in *Registri notarili* cit., p. 339 è da aggiungersi un quinto successivamente ricostruito e identificato (vedi sopra nota 15).

⁴⁹ ABC, *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 4-5 (ex VIII.b.3 e VIII.b.4, *Registri notarili* cit., pp. 242-243 e 275).

⁵⁰ Seppur relativi rispettivamente al periodo 1478 gennaio-agosto e 1498 settembre-1499 febbraio, cfr. ABC, prot. 8.2 e ASS, prot. 1035.1 (*Registri notarili* cit., pp. 241-242 e 120-121).

⁵¹ Composizione standard anche per gli altri volumetti dello stesso notaio, tra i quali soltanto il bastardello degli anni 1476-1477 presenta i fascicoli cuciti tra loro. La misura dei bastardelli è di circa mm 142 × 115. La filigrana è visibile nell'angolo superiore interno del foglio. Sia nel bastardello del periodo 1477-1478 sia nel relativo protocollo (ABC, *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 4 e prot. 8.2) essa assume la forma di una M di tipo gotico sovrastata da una cupolina su cui poggia una croce latina semplice (assente nel repertorio Bernstein, *The memory of paper*, <http://www.memoryofpaper.eu/BernsteinPortal/app_start_disp>). Ancora, nel bastardello del 1498-1499 (ABC, *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 5) e nel corrispondente protocollo (ASS, prot. 1035.1) si riscontra, tra le altre, la filigrana rappresentante una sirena inscritta in un cerchio che tiene nelle mani le due

te all'interno dei fascicoli sono cucite e numerate in cifre romane, verosimilmente dalla mano del notaio Matteo Troisi, figlio di Pietro Paolo, mentre i singoli fascicoli, pervenuti sciolti, sono stati impilati in ordine cronologico recentemente, a seguito di un lavoro di risistemazione del materiale. Entrambi i volumetti sono avvolti rispettivamente in membrane provenienti dal riutilizzo di *publica instrumenta* dello stesso notaio Pietro Paolo. Nella pagina iniziale dei due bastardelli, entrambi intitolati «Quaternus bastardelli»⁵², figurano: invocazione, espressa sinteticamente con la sigla *IHUS* posta al centro della pagina, una croce potenziata e decorata, anno dell'era cristiana calcolato secondo lo stile dell'incarnazione al modo fiorentino, anni di regno del sovrano aragonese, giorno, mese e indizione, anni di pontificato⁵³. Va segnalato che il bastardello degli anni 1477-1478, redatto a cavallo della emanazione delle Prammatiche ferrantine, riporta due intitolazioni, poste su due carte diverse: una che precede le abbreviature del periodo settembre-dicembre 1477⁵⁴; l'altra, di presentazione alle abbreviature del periodo gennaio-settembre 1478⁵⁵: in quest'ultimo caso si riferisce esplicitamente che la redazione era avvenuta «iuxta tenorem plagmaticae noviter tradite per sacram regiam maiestatem». Sul frontespizio di entrambi i bastardelli è sempre indicato il nome del notaio Troisi, assente il *signum* notarile.

Quanto al contenuto, essi riportano in maniera sintetica i dati essenziali del negozio. In taluni casi sembra che il notaio vi annoti preventivamente soltanto data, nome dei contraenti e, a distanza, in calce alla paginetta, la *notitia testium*, lasciando quindi una superficie in bianco che avrebbe riempito in un secondo momento con i dati sintetici del negozio; la *notitia testium*

code' (simile a cpl.cci.XX.060 dal catalogo Bernstein).

⁵² Nell'ultimo decennio del XV secolo, il notaio di Cava, Leonardo de *Citellis*, intitola i suoi libretti contenenti contratti, testamenti e *abbreviaturas*: «Quinternolus seu bastardellus» o «Bastardellus seu libellus», cfr. ABC, *Bastardelli*, Leonardo De Citellis, 2 (aa. 1493-1494, ex VIII, a.2). I bastardelli del notaio Giovanni Falcone sono perlopiù acefali e pertanto non ci forniscono indicazioni in merito al frontespizio: *ibid.*, pp. 200-219.

⁵³ Tra gli anni di regno e l'indicazione del giorno è posta l'*apprecatio*; nel bastardello degli anni 1477-1478 anche il riferimento al presidato.

⁵⁴ Esso, inoltre, di seguito ai suddetti elementi cronologici, riporta anche i nomi del capitano regio della città e del vicario generale in carica nonché gli anni di pontificato.

⁵⁵ In questo caso non è indicato l'anno di pontificato che invece ricorre nuovamente sul frontespizio del bastardello degli anni 1498-1499.

infatti in alcune occorrenze appare quasi ‘soffocata’ dallo scritto, eccedente rispetto allo spazio programmato. Altrove le registrazioni sono piuttosto circostanziate, quando è più articolato il tenore dell’azione giuridica. In tutti i casi le annotazioni, precedute da un occhiello introdotto da *pro* con il nome dei contraenti, si aprono con l’indicazione di giorno e indizione o con l’espressione *eodem die, eiusdem ibidem*, quando il negozio è stipulato nello stesso giorno e nello stesso luogo indicato nell’abbreviatura precedente⁵⁶.

Così come segnalato da Pasquale Cordasco per i più antichi registri pugliesi, anche sui nostri bastardelli sono presenti «tracce di sviluppi successivi all’*actio* vera e propria»⁵⁷. Infatti, le annotazioni a margine relative al rilascio dell’*instrumentum* o di copia dell’abbreviatura o, come vedremo più avanti, della nota, danno ragione della struttura ‘aperta’ di questo tipo di libretto, sul quale a distanza di anni potevano essere annotati, anche da altra mano, riferimenti a redazioni successive⁵⁸. La lineatura con un tratto obliquo eseguito dal basso verso l’alto e da sinistra verso destra stava invece ad indicare che le *rogaciones* erano state registrate nel relativo protocollo.

Come già detto, i protocolli del notaio Troisi assommano a ventinove unità⁵⁹, tutte di formato *in-folio*⁶⁰, ad eccezione di una vacchetta, di forma-

⁵⁶ Seguono l’espressione «predicto die in nostri presentia personaliter constituti» e il nome dei contraenti oppure la formula «coram subscriptos iudicem etc. [...] testes subscriptos ad hoc [...] constituti». Alla fine del testo, come già segnalato, sono riportati il nome del giudice e la *notitia testium*. Sovente alcune carte sono lasciate in bianco parzialmente o integralmente.

⁵⁷ CORDASCO, *I più antichi registri* cit., p. 55.

⁵⁸ Una obbligazione, ad esempio, poteva essere cassata, perché ormai soddisfatta o per il mancato raggiungimento dell’accordo. Tra un fascioletto e l’altro sono stati rinvenuti occasionalmente lacerti membranacei, corrispondenti perlopiù alla parte iniziale di *instrumenta*, che forse avrebbero dovuto ricordare al notaio gli anni di regno da riportare nella successiva stesura dell’abbreviatura o nella sua *redactio in mundum*; ancora, sono conservati, ripiegati, fogli sciolti contenenti scritture private e pubbliche di cui si fa menzione in documenti redatti *in extenso* nei protocolli.

⁵⁹ Qualche decennio addietro tutti i pezzi furono sottoposti a intervento di restauro con rifacimento *ex novo* della coperta in sostituzione di quella originaria. I pochi casi superstiti – di cui un elenco parziale è in *Registri notarili* cit., p. 356 – evidenziano che tale involucro di protezione proveniva dal riutilizzo di documenti, talora non perfezionati, adatti al riuso.

⁶⁰ Come per il formato dei bastardelli, anche per quello dei protocolli ci si riferisce alla modalità di piegatura del foglio e alla relativa posizione della filigrana, per la quale

to oblungo⁶¹, che costituisce l'attestazione più antica della produzione del notaio, con imbreviature riferibili agli anni 1468-1469⁶².

Relativamente alla terminologia utilizzata nell'intitolazione/frontespizio dei protocolli, un *discrimen* è dato, come ci si poteva aspettare, dall'anno di promulgazione delle Prammatiche di Ferrante I; infatti se i registri precedenti le nuove disposizioni sono identificati come *Quaterni contractuum* e *Quaterni protocolli contractuum*⁶³, dal gennaio 1478 i volumi sono costantemente definiti *libri* e viene osservato l'obbligo per il notaio di apporre il proprio *signum*⁶⁴.

si veda la nota 51. Nel caso in questione la filigrana è disposta al centro di una delle metà del bifoglio; la dimensione dei nostri *in-folio* è di circa mm 300 × 220 (corrispondente, quindi, all'in quarto nel libro moderno).

⁶¹ Tale tipologia è stata rinvenuta solo raramente nel territorio salernitano. Si vedano il registro di Vincenzo Cicalese di Salerno, definito *manuale* (ASS, prot. 4835.1; *Registri notarili* cit., pp. 173-175) e quello del notaio Andrea Corcione di Eboli (ASS, prot., 2512.1; *ibid.*, pp. 126-128, in particolare p. 127).

⁶² Cfr. ABC, prot. 2. Il libro-vacchetta misura mm 300 × 114, cfr. *Registri notarili* cit., pp. 229-231. Qui le imbreviature si succedono con regolarità e presentano un testo articolato in modo abbastanza sintetico. La vacchetta si caratterizza inoltre per la assoluta mancanza di documenti *in extenso* e per la disposizione del nome del giudice e della *notitia testium* in calce al testo come è prassi nei bastardelli. Inoltre, come segnalato in una annotazione posta a margine della imbreviatura, il relativo documento poteva essere riportato anche «in protocollo» e in seguito cassato. La formula, quindi, farebbe pensare all'esistenza di un libro altro rispetto alla vacchetta in questione, forse un bastardello e il termine protocollo, quindi, potrebbe riferirsi alla redazione primaria/originaria, in prima bozza del negozio stesso. Va a tal punto considerato che anche in area catalana il termine *prothocollum* sembra rinviare al *rebedor*, registro di piccolo formato assimilabile al nostro bastardello, cfr. M.L. CABANES CATALÁ, *Notas a los registros notariales de Juan Campos*, in «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval», 4-5 (1986), pp. 305-312, in particolare p. 307. Il termine 'protocollo' nell'accezione di «prima bozza, minutorio, imbreviatura», e anche di «primum scripturae membrum» è ad esempio utilizzato dai notai siciliani, cfr. G. COSENTINO, *I notari in Sicilia (I)*, in «Archivio storico siciliano», n.s., 12 (1887), pp. 305-365, in particolare p. 325. Si veda anche C. PAOLI, *Programma scolastico di Paleografia latina e di Diplomatica*, III, Firenze 1898, p. 106.

⁶³ Cfr. ABC, prott. 2-3, 5-7, 8.1 (aa. 1468-1474, 1476); cfr. *Registri notarili* cit., pp. 229, 231, 234, 236-237, 241.

⁶⁴ Così come prescritto dalla prammatica *De ordine in prothocollis per notarios servando*, la formula da adottare ad apertura di ogni registro recita: «Hic est liber mei talis notarii, confectus sub anno millesimo, indictione, anno, regni illustrissimi regis, in quo descri-

Il notaio Pietro Paolo, come già rilevato nei bastardelli, computa gli anni secondo lo stile fiorentino dell'Incarnazione, come quasi tutti i notai cavesi⁶⁵, mentre nel Napoletano, nella città di Salerno e nelle sue zone costiere e interne, ma anche in area pugliese, è tendenzialmente adottato lo stile della Natività⁶⁶, pure in uso tra i notai catalano-aragonesi a partire dalla metà del XIV secolo⁶⁷; la data di inizio dei suoi protocolli è sempre assimilata all'indizione bizantina⁶⁸.

Da quanto detto, sia relativamente all'intitolazione sia circa le *publicaciones* presenti nei protocolli, sembrerebbe, quindi, che il notaio Pietro Paolo avesse accolto le norme ferrantine in maniera abbastanza puntuale. Lo stesso non può dirsi per altri membri del collegio notarile cavese⁶⁹ o anche di altre aree sia del Principato Citra sia del Napoletano, presso i quali, in linea generale, la disposizione *De ordine in prothocollis* fu alquanto disattesa e il suo recepimento non fu né immediato né sistematico⁷⁰.

buntur omnes contractus, testamenta et rogationes, de quibus anno predicto contingit me fore rogatum. Ad quorum infra scribendorum perpetuam fidem presentem titulum scripsi manu propria, signo quo in meis instrumentis uti consuevi signavi». Cfr. CASSESE, *I notari* cit., p. 145 nota 2, e CARVALE, *La legislazione* cit., p. 161; si veda anche NARDELLA, *La legislazione* cit., p. 277 (sotto il titolo *Singulis ex dictis notariis*).

⁶⁵ A eccezione dei notai Antonello *de Dario* della piazza di Giffoni a sud est di Salerno e di Matteo Troisi, cfr. *Registri notarili* cit., pp. 73-76 e 221-226.

⁶⁶ Lo stesso Matteo, figlio del notaio Pietro Paolo, a differenza di quest'ultimo, adottò lo stile della Natività; inoltre egli fa iniziare il regno di Federico d'Aragona o il 1 settembre, assimilandolo all'anno indizionale secondo lo stile bizantino, o il 7 ottobre (cfr. ABC, prott. 29.2, f. 55r e 30, f. 1r, *Registri notarili* cit., pp. 276-281, in particolare pp. 276-277 e note 420-421, 279).

⁶⁷ A seguito delle disposizioni di Pietro IV lo stile della Natività fu adottato dal 1349 in Aragona, dal 1350 in Catalogna e dal 1358 nel regno di Valenza, cfr. Á. VALLS TUR, *Approximación al estudio de la institución notarial en Elche*, in «Revista de història moderna», 5 (1985), pp. 195-206, in particolare p. 197; si veda anche V. PONS ALÓS, *La práctica valenciana medieval. Los libros de los notarios*, in «Saitabi», 2010-2011, pp. 41-62, in particolare p. 43 e nota 8.

⁶⁸ Fa eccezione il registro trimestrale dell'anno 1478 (cfr. ABC, prott. 8.2) che si apre con il mese di gennaio.

⁶⁹ Cfr. ad esempio alcuni frontespizi, privi di *signum*, dei registri dei notai Paziente Alfieri e Simonello Mangrella (cfr. *Registri notarili* cit., pp. 80 e 96).

⁷⁰ Come ha rilevato anche per i protocolli notarili di area pugliese A. FRASCADORE, *In-*

Quanto, poi, all'articolazione delle abbreviature, va rilevato che all'inizio di ogni mese è posta una didascalia in cui sono ripetuti l'invocazione e gli altri elementi presenti nel frontespizio⁷¹ e, in taluni casi, sono annotati ulteriori riferimenti cronologici utili per coloro che si sarebbero serviti del registro per svolgere successivi *instrumenta* e, quindi, inizi di era del sovrano, eventuali elementi cronachistici⁷².

Le registrazioni, disposte in maniera abbastanza ariosa e inquadrata da ampi margini, si susseguono in ordine di tempo e, come nei bastardelli, sono introdotte da un 'occhiello', nel quale il nome dei contraenti, preceduto da *pro*, può accompagnarsi all'indicazione relativa alla tipologia dell'azione giuridica.

Confrontando le abbreviature dei protocolli degli anni 1477-1478, 1498-1499 con quelle riportate nei rispettivi bastardelli si può in linea generale notare che i singoli testi sono nei protocolli più dettagliati che nelle altre forme di registro⁷³. In più, i protocolli possono ricevere documenti

strumenta publica iuxta tenores sedarum, notarum et prothocollorum, in «Nuovi Annali della Scuola Speciale per Archivisti e Bibliotecari», 9 (1997), pp. 129-166, in particolare p. 146.

⁷¹ E, quindi, *signum crucis* potenziato e decorato, anno *ab incarnatione* e anni di regno del sovrano, sovente l'anno del pontificato in corso, indicazione del giorno di inizio del mese, indizione (secondo lo stile bizantino).

⁷² Anche notai di altre 'piazze' (come, ad esempio Diomede Palumbo di Tramonti: ASS, prott. 6849.1-3; *Registri notarili* cit., pp. 220-223) fanno uso di questi espedienti, annotando in corrispondenza di abbreviature riferimenti cronologici relativi al cambio dell'anno o a rilevanti avvenimenti storici. Si veda, ad esempio, ASS, prott. 6849.3.1, f. 60r, in cui, di seguito all'abbreviatura del 26 giugno e riferita al regno di Ferdinando, vi è la seguente citazione: «Mutatur regno videlicet regnorum vero eius anno tricesimo, feliciter. Amen». Per l'inserimento di elementi cronachistici cfr., tra gli altri, ASS, prott. 1029.2, f. 197r (*Registri notarili* cit., p. 85 nota 70), dell'anno 1465, in cui il notaio Simonnello Mangrella di Cava provvede ad annotare, in corrispondenza della registrazione del 30 marzo e in pari data che alla «XV hora» morì la regina Isabella di Clermont, moglie di Ferdinando I. Per le varianti sul computo del giorno di inizio degli anni di regno o di pontificato adottate dai notai salernitani si veda *ibid.*, pp. 42-43.

⁷³ Giorno, mese e indizione sono resi per esteso, la data topica sovente è circostanziata dalla indicazione di microtoponimi e da riferimenti a luoghi autorevoli in cui si rogava. Le abbreviature si aprono a nome del giudice, del notaio con le relative prerogative e dei testi *ad hoc specialiter vocati et rogati* di cui si riportano nome cognome ed eventuali altre specificazioni; in particolare, nei protocolli successivi all'emanazione delle

*in extenso*⁷⁴ e/o registrazioni di istrumenti già redatti, così come prescritto nelle Prammatiche⁷⁵, ma privi della prevista sottoscrizione del giudice e del *signum* notarile. Quanto alla sottoscrizione del giudice ai contratti, va precisato che nella produzione del Troisi essa è presente esclusivamente in due protocolli: uno relativo al periodo gennaio-agosto 1478 (e solo nei documenti che risalgono ai mesi di gennaio e febbraio) e l'altro riguardante l'intervallo settembre 1478-agosto 1479 (qui limitatamente alle imbreviature degli ultimi tre mesi dell'anno 1478). Mi sembra, quindi, che la presenza di tali sottoscrizioni sia del tutto eccezionale, tanto che essa non è più rilevabile nei registri degli anni successivi e che, configurandosi come applicazione saltuaria e temporanea della norma, entrata in vigore proprio nel gennaio 1478, possa esser legata in maniera preponderante alla redazione definitiva dell'*instrumentum*.

Nel protocollo l'annullamento dell'imbreviatura è poi segnalato da linee oblique intersecantisi a X e dalla contestuale annotazione comprendente solitamente la formula *cass(um)/atum/atur*, la data relativa all'estinzione dell'eventuale debito, i nomi dei testi presenti alla operazione. Così come nel bastardello, anche qui alcune registrazioni, già iniziate con occhiello e data, presentano uno spazio bianco per il testo, tuttora vacuo, e rinvii, a margine, all'*instrumentum* o a quella che, come vedremo più avanti, viene definita *nota*⁷⁶. Ma, se nel protocollo non è riportato il testo dell'imbreviatura, su quali basi allora veniva redatto l'*instrumentum*? In merito a ciò

prammatiche ferrantine, compare sovente la formula di pubblicazione («notum facimus et testamur quod predicto die in nostri presentia constitutis»), seguita dal nome delle parti contraenti; non è riportata la *notitia testium* al termine del testo.

⁷⁴ Si segnala che ancora a metà del XVII secolo nella città di Napoli alcuni notai non provvedevano a registrare i contratti in *extensum* e stipulavano «molti contratti colle minute prima formate, vedute e postillate dalle parti» e, inoltre, invece di registrarli, cucivano «le minute per essi formate nella fine dei protocolli et in corpore d'essi protocolli hanno fatto un sol notamento della stipulazione colla nota del giudice *ad contractus* e testimoni intervenuti in essi, rimettendosi alle dette minute per lo contenuto in esse, contra la forma della regia prammatica ed antica osservanza», cfr. *Pragmaticae, edicta* cit., p. 622.

⁷⁵ CARAVALE, *La legislazione* cit., pp. 163-164.

⁷⁶ Cfr. ad esempio, l'annotazione marginale «facta est nota et instrumentum» al f. 99r del registro ABC, prot. 28.

una risposta può venirci dalla consultazione del corrispondente bastardello, dove, alla stessa data e preceduti dal medesimo occhiello presente nel protocollo, vengono inseriti un breve contenuto dell'azione giuridica e la *notitia testium*; a margine l'annotazione presente talora anche nel *liber protocolli*, e cioè: «factum est instrumentum»⁷⁷ cui corrisponde la lineatura del testo; è presumibile, quindi, che il notaio non disdegnasse di procedere alla redazione dell'*instrumentum* direttamente dal bastardello⁷⁸, avendo cura comunque di annotare su entrambi i registri l'avvenuta redazione *in mundum*⁷⁹. D'altronde, anche la presenza, sempre a margine di imbreviature incomplete, di altre espressioni, come «factum est instrumentum prout iacet in bastardello» e «vacat quia non est conformis bastardello»⁸⁰, lascerebbe ipotizzare che questo libercolo, ai fini della stesura del *publicum instrumentum*, in alcuni casi, svolgesse la stessa funzione del protocollo⁸¹. Ad ogni modo risulta evidente che l'imbreviatura, sia in forma sintetica nel bastar-

⁷⁷ Cfr. ABC, *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 5, f. CLIV e ASS, prot. 1035.1, ove, nel margine laterale sinistro del f. 84r, in corrispondenza della data 28 gennaio, è riportata la frase «factum est instrumentum et munimen <lettura dubbia>» seguita dalla indicazione di giorno e mese e da uno spazio bianco evidentemente destinato ad accogliere una imbreviatura, poi non registrata; nel corrispondente bastardello, invece, è presente, lineato, l'appunto/imbreviatura con *notitia testium* e sul margine è apposta la medesima annotazione riscontrata sul protocollo, relativa alla redazione dell'*instrumentum*.

⁷⁸ Per altre espressioni in corrispondenza di registrazioni parziali cfr. *Registri notarili* cit., p. 119 nota 151.

⁷⁹ Non mancano, inoltre, anche sui protocolli del figlio Matteo, a margine di alcune imbreviature, annotazioni che rinviano direttamente alla consultazione del bastardello, del tipo «vide bastardellum», «inspiciatur bastardellus», «in bastardello», «respice bastardellum» (cfr. *Registri notarili* cit., p. 277 e nota 422).

⁸⁰ Cfr. ASS, prot. 1035.1, f. 74r e ABC, prot. 3, f. 173r.

⁸¹ Per il tenore di suppliche, decreti e di altri documenti citati nell'imbreviatura il notaio rinvia al bastardello, al cui interno, tra le sue pagine, sovente erano conservati ripiegati i documenti cartacei originali; cfr. ad es. ABC, prot. 11, f. 30r; ABC, 18, ff. CC-VIv, CCXLVv, CCLXXXVv, CCLIr; ABC, prot. 21, f. XLVv; ABC, prot. 24, ff. CLIXr; CCXL; ABC, prot. 26, f. 29; ABC, prot. 27, f. 65 (nel documento si fa riferimento a un privilegio e in margine è riportata la nota: «vide in bastardello»); ABC, prot. 28, ff. CLXXXIIr e LXXXVIIr. Sempre in margine alle imbreviature, si rilevano i nomi dei redattori della relativa copia o dell'*instrumentum*, il più delle volte identificati nei figli del Troisi, Francesco e Matteo.

dello sia nella forma più strutturata propria del protocollo, aveva acquisito un carattere di esecutività, per cui assolveva alla funzione di originale della documentazione, mentre il *mundum* a quella di copia autentica⁸².

Bastardelli e protocolli erano corredati di *Repertoria* o *tabulae*, sorta di indici/rubriche redatti su fascioletto sciolto, a volte a cura del conservatore, che, in apertura dei volumi, permettevano di individuare immediatamente i nomi dei contraenti, disposti alfabeticamente per ordine di registrazione⁸³.

Come abbiamo sopra segnalato, sia sui bastardelli sia sui protocolli dell'intera produzione di Troisi possono trovarsi anche indicazioni relative alla redazione di *notae*, termine che parrebbe immediatamente ricondurre all'abbreviatura/annotazione su registro, ma che potrebbe rinviare ad una specifica fase nell'ambito dell'*iter* redazionale. Le espressioni che ricorrono

⁸² Sul rapporto originale-copia si veda G. NICOLAJ, *Lezioni di diplomatica generale*, I. *Istituzioni*, Roma 2007, pp. 229-230 e 232-234; ID, "Originale, authenticum, publicum": una sciarada per il documento diplomatico, in *Charters, Cartularies, and Archives: The Preservations and Transmission of Documents in the Medieval West*. Proceedings of a Colloquium of the Commission Internationale de Diplomatique (Princeton and New York, 16-18 September 1999), ed. by A. J. Kosto, A. Winroth, Toronto 2002, pp. 8-21, in particolare p. 21.

⁸³ «Inoltre, il loro scopo era di evitare manipolazioni, pericolo di cui il notaio è ben conscio [...] e perciò ricorre alla rubrica che [...] è spesso ritenuta guida indispensabile per una esatta cognizione della documentazione notarile», cfr. L. ZAGNI, *La redazione dei protocolli notarili a Milano nel secolo XIV*, in «Studi di Storia medievale e di Diplomatica», 7 (1982), pp. 43-53, in particolare pp. 45-46. Si segnala che tra i fascicoli del bastardello del notaio Troisi relativo agli anni 1498-1499 era conservato, alla rinfusa, un *repertorium*/rubrica in formato vacchetta (mm 297 × 110), costituito di un fascicolo di 21 fogli ripiegati e cuciti più una carta aggiunta, e riferito sia al bastardello sia al protocollo dello stesso anno. In particolare, la parte superiore dei fogli del *repertorium* con registrazioni relative al protocollo risulta di mano del notaio Pietro Paolo, mentre quella inferiore, riguardante il bastardello, è scritta invece da suo figlio Matteo, operante nella stessa curia paterna e poi conservatore dei relativi registri (Fig. 2). Costituisce questo però un caso isolato, in quanto solitamente i bastardelli presentano un proprio *repertorium*/indice di un'unica mano e perlopiù in ottavo (ma dimensioni 'tipo vacchetta' sono attestate, ad esempio, per il bastardello del Troisi riferito agli anni 1475-1476); i protocolli, invece, presentano il più delle volte indici di formato oblungo, pari a un in-folio ulteriormente ripiegato parallelamente al lato lungo (mm 297 × 100). Il caso testimonia comunque della complementarità dei due libri e del ruolo 'dinamico' esercitato dalle rispettive scritture che, specularmente, andavano quindi a fornire elementi di più facile accesso al contenuto e alle persone coinvolte nel processo di documentazione.

più di frequente, sia a margine delle abbreviature sia in corrispondenza di registrazioni incomplete, sono, ad esempio: *facta est nota, factum est instrumentum et nota*⁸⁴. Il termine si ritrova su alcuni documenti sciolti, scritti su bifogli di formato in quarto, che presentano una didascalia iniziale aperta dalla parola *nota*, alla quale seguono la specificazione della tipologia di negozio e il nome dei contraenti preceduto da *pro*⁸⁵. Tali note, caratterizzate dalla medesima articolazione di un *publicum instrumentum*, ma prive del *signum* notarile e delle sottoscrizioni di giudice e testi, sono perlopiù cucite all'interno dei protocolli – anche se è possibile che si tratti di un inserimento avvenuto in fase di assemblaggio e restauro moderno del registro – ma possono anche trovarsi sotto forma di carte sciolte, disposte alla rinfusa nei vari registri o raggruppate insieme ad altra documentazione del notaio, conservata a parte⁸⁶. In realtà, la funzione di queste scritture non è del tutto chiara e soltanto una accurata analisi di analoghe attestazioni di altri notai del territorio e di eventuali altre realtà geografiche, potrebbe fornire risposte più convincenti. La presenza di interventi sul testo, come ad esempio aggiunte, cancellature e integrazioni, conferisce ad esse certamente l'aspetto di minute; ma al momento non sappiamo se fossero preparatorie alla stesura dell'*instrumentum* o non invece alla redazione in forma estesa delle abbreviature da consegnare su richiesta all'autore o alle parti (che, ormai, solo sporadicamente esigevano la stesura in *mundum*, e solo in caso di «contratti di tipo patrimoniale e in occasione di vertenze giudiziarie»⁸⁷. D'altra parte, non è privo di significato il fatto che in ambito catala-

⁸⁴ E ancora: «facta est nota usque ad penam (de qua data fuit copiam dicto N.)», «facta est nota adsumptum est instrumentum pro emptoribus», «facta est nota i(nstrumenti)», cfr. *Registri notarili* cit., p. 119. Presso altri notai cavesi, ad esempio Simonello Mangrella (ASS, prot. 1029), occorre anche «extensa est nota et factum est instrumentum», cfr. *Registri notarili* cit., p. 85.

⁸⁵ Sul *verso* dell'ultimo foglio, in corrispondenza del margine superiore destro, è ripetuta la didascalia iniziale e, in alcune occorrenze, sono altresì apposte alcune cifre romane.

⁸⁶ Tra cui testamenti e capitoli matrimoniali. Una parte consistente di tale documentazione sciolta è raccolta in faldoni, cfr. ad esempio, ABC, Armarium A 4.1 - *Documenti dei notai Costabile de Luca e P. P. Troisi*.

⁸⁷ A. BARTOLI LANGELI, *Pratiche e tecniche notarili*, in *Documenti e archivi, codici e biblioteche, miniature*, Milano 1992, pp. 38-46, in particolare p. 38.

no le note fossero intese nella duplice accezione di prima annotazione e di sviluppo *in extenso* delle imbreviature; e che, in questo secondo caso, esse potessero essere redatte sia su libro, costituendo una matrice documentale, sia in forma sciolta, definitiva, da consegnare al destinatario⁸⁸.

Né si può escludere l'eventualità che originariamente potessero esistere dei registri *ad hoc* che contenessero, come suggerisce Maria Teresa Mallol, «note per extensum notate seu perfecte»⁸⁹, di contro alle 'note originali' (che costituiscono la prima redazione del negozio); ipotesi che potrebbe essere confermata dalla frase, posta a margine di una imbreviatura presente in uno dei registri del Troisi, ad integrazione di una parte del testo, che così recita: «hic ponatur integra nota relacionis reposita in quat(erno) notarium»⁹⁰. *Quaternus* che non identificherei con il *manuale notularum* genovese⁹¹, vicino al nostro bastardello, bensì con tipologie che trovano i propri corrispondenti nel *liber notarum* di tradizione siciliana e catalana ovvero nel registro castigliano, diffusosi successivamente alle ordinanze di Alcalà del 1503, che riporta documenti *in extenso*⁹².

⁸⁸ J. BONO, *Conceptos fundamentales de la diplomática notarial*, in «Historia. Instituciones. Documentos», 19 (1992), pp. 73-88, in particolare p. 84.

⁸⁹ M.T. FERRER I MALLOL, *La Redacció de l'instrument notarial a Catalunya. Cèdules, manuals, llibres i cartes*, in «Estudios Históricos y Documentos de los Archivos de Protocolos», 4 (1974), pp. 29-191, in particolare p. 63.

⁹⁰ Cfr. ABC, prot. 14, f. 110r.

⁹¹ Cfr. G. COSTAMAGNA, *Dalla «charta» all'instrumentum*, in *Notariato medievale bolognese*, II. Atti di un convegno (febbraio 1976), Roma 1977 (Studi storici sul notariato italiano, III), pp. 9-26, in particolare p. 24; ID., *La triplice redazione dell'instrumentum genovese* cit., pp. 244-246; ROVERE, *Aspetti tecnici della professione notarile* cit., p. 303. Per il *Regnum* si ipotizza l'esistenza a partire dal XIII secolo di una prassi di registrazione degli atti su *schede* provvisorie, intermedia tra le *rogaciones* e l'*instrumentum*, adottata per permettere la redazione dei documenti *in publicam formam* entro otto giorni dalla dichiarazione di volontà, secondo quanto disposto dalle costituzioni fridericiane al titolo I, 75: *De feriis et salario iudicum et notariorum instrumenta scribentium et subscribentium et eorum forma servanda* (cfr. CARAVALE, *La legislazione* cit., pp. 107-110; si veda anche ROMANO, *Bastardelli* cit., pp. 66-67).

⁹² La Prammatica di Alcalà sancisce il ritorno alla redazione su un unico registro, denominato «libro protocollo». In Castiglia i registri realizzati anteriormente alla Prammatica riportano sinteticamente i termini del negozio stipulato davanti al notaio; in seguito, invece, conterranno 'matrici' con testi *in extenso* firmate dalle parti, dai testimoni e dello scrivano. Il ritorno ad un'unica redazione è dettato dalla necessità di recuperare

In conclusione, quindi, la pratica redazionale del notaio Troisi di Cava⁹³, non diversamente da quanto avveniva a Genova, ove è attestata la duplice registrazione su manuale (*manuale notarum*) e su cartulario (*cartularium imbreiaturarum*)⁹⁴, prevedeva certamente l'utilizzo di due libri

agevolmente le attestazioni relative al godimento dei propri diritti, operazione purtroppo ostacolata da usi indiscriminati dei vari registri di cui si disponeva, sui quali sovente si ometteva di effettuare le registrazioni previste (cfr. P. OSTOS SALCEDO, *Diplomática notarial en la época colombina: fases de redacción y forma documental*, in *Tra Siviglia e Genova* cit., pp. 189-212, in particolare pp. 192-193, 196-198 e A. RIESCO TERRERO, *El notariado castellano bajomedieval (siglos XIV-XV): historia de esta institución y de la producción documental de los notarios hasta el reinado de Isabel I de Castilla*, in *II Jornadas Científicas sobre Documentación de la Corona de Castilla (siglos XIII-XV)*, coordinador J.C. Galende Díaz, Madrid 2003, pp. 175-225, in particolare pp. 204-205; si veda anche J.M. DE LA OBRA SIERRA, *Los registros notariales castellanos*, in *La escritura de la memoria: los registros*. VIII Jornadas de la Sociedad Española de Ciencias y Técnicas Historiográficas, eds. E. Cantarel Barella, M. Comas Via, Barcelona 2011, pp. 73-110.

⁹³ L'articolazione in bastardelli, protocolli e 'note' (perlopiù sciolte o inserite in volume) si riscontra anche nella produzione notarile del figlio del notaio Pietro Paolo e in quella di altri notai cavesi della prima metà del XVI secolo. Non abbiamo esempi di triplice redazione riconducibile a notai quattrocenteschi, se si eccettua il notaio di Scala Giovanni *de Falcone*. La sua produzione consiste, per il Quattrocento, in un unico protocollo (contenente imbreviature, registrazioni *in extenso* e *rogaciones*) e in circa una quindicina di bastardelli (perlopiù mutili e sempre privi di frontespizio (cfr. *Registri notarili* cit., pp. 200-219) e, per il XVI secolo, in altrettanti registri solo in quarto, di fattura piuttosto trascurata in cui le annotazioni sono redatte su fascicoli e carte di varie dimensioni, in una scrittura molto corsiva e disordinata, il che fa supporre una operazione di assemblaggio di appunti stesi su supporti disponibili all'occorrenza. Si tratta comunque di realtà abbastanza eterogenee, come confermato, ad esempio, anche dall'utilizzo, nella medesima area di differenti stili cronologici, che meriterebbero un circostanziato approfondimento, atto a ricomporre le varie tessere del mosaico e a comprendere le dinamiche alla base di determinate scelte e prassi redazionali.

⁹⁴ «A Genova il registro delle imbreviature è detto “cartularius instrumentorum”, [...] mentre i registri raccoglienti notule sono detti “manualia instrumentorum” o “notularum”, altrove si parla di “protocolli” e di “brogliacci”. Notule e imbreviature si pongono sullo stesso piano, «perché entrambe adempiono alla stessa funzione di preparazione della redazione definitiva dell'istrumento e a determinate condizioni, quando cioè anche le notule presentino le necessarie “publicationes” e siano munite della richiesta convalidazione, hanno lo stesso valore giuridico», cfr. G. COSTAMAGNA, *Problemi specifici nella edizione dei registri notarili*, in *Atti del Congresso internazionale tenuto in occasione*

(corrispondenti a due diverse fasi di elaborazione del documento), differenti per formato e denominazione: *bastardello/quaterniolus*, il primo, e *quaternus contractuum/liber protocolli* il secondo, corredati entrambi di *repertoria/rubriche*; oltre a copie di imbreviature e a pubblici istrumenti, il notaio redigeva anche scritture ‘in altra forma’, le *notae*, assimilabili a minute in forma estesa da imbreviature scritte su fogli, o fascicoli di più fogli, sciolti, da consegnare ai richiedenti, a loro volta matrici di quelle ‘copie in forma pubblica’, alle quali si riferiscono le disposizioni alfonsine per la Sicilia⁹⁵ (che sanciscono altresì l’obbligo di annotare sempre sul registro la loro avvenuta redazione). Inoltre, si potrebbe ipotizzare, seppur cautamente, l’esistenza di un *quaternus notarum* analogo ai coevi libri di minute, attestati nella Sicilia aragonese e in area catalana.

Nella Sicilia del XV secolo⁹⁶, infatti, dove vigeva il sistema pluri-registro, articolato in libri notarili variamente denominati, a una prima redazione degli atti corrispondeva il *bastardello/quinterniolum* (anche *venimecum*) mentre a momenti successivi si collegavano il protocollo⁹⁷, il *liber notarum* o delle minute (con attestazioni *prolixiora* «che sogliono emendarsi pria di pubblicarsi»⁹⁸ e poi anche il ‘registro’, di formato in *folio*, sul quale si trascrivevano con una scrittura chiara e leggibile gli «atti perpetui riportati integralmente»⁹⁹.

del 90° anniversario della fondazione dell’Istituto Storico Italiano (1883-1973), Roma 1974, pp. 131-147, in particolare p. 133; Id., *Dalla «charta»* cit., pp. 22-25 e, ancora, Id., *La triplice redazione* cit., pp. 244-263.

⁹⁵ ROMANO, *Bastardelli* cit., pp. 73-76, in particolare p. 75.

⁹⁶ Cfr. P. CORRAO, *Il notariato nella Sicilia Catalano-aragonese*, in *Actes del I Congrés d’Història del Notariat Català* (Barcelona, 11, 12 i 13 de novembre de 1993), coordinamento per J.M. Sans i Travé, Barcelona 1994 (Fundació Noguera. Estudis, 7), pp. 479-491.

⁹⁷ A volte pure denominato *bastardello*, attestato già dal XII secolo, cfr. ROMANO, *Bastardelli* cit., p. 76.

⁹⁸ Cfr. COSENTINO, *I notari* cit., p. 325.

⁹⁹ *Ibidem*. In particolare le consuetudini di Catania e di Messina (rispettivamente degli anni 1342 e 1355), riprendendo le disposizioni sveve, raccomandavano di riportare in forma completa (*in extenso*) su libri annuali atti a carattere perpetuo, da redigersi a cura dei soli notai, e «né il giudice ai contratti né i testimoni risultano tenuti a sottoscrivere la registrazione del documento nel quaderno notarile»; tali libri costituivano quindi dei registri *instrumentorum* (cfr. CARVALE, *La legislazione* cit., pp. 156-157; M. MOSCONE, *Notai*

D'altronde, anche in area catalana e valenziana¹⁰⁰, tra la fine del XV secolo e gli inizi del XVI, alle due tipologie di libro fino ad allora in uso, e cioè il manuale o *capibrevium notularum sive rogacionum*¹⁰¹ (in cui si riportavano gli appunti preventivamente annotati su *schedulae* sciolte, e corrispondente quindi al nostro protocollo) e il *liber notularum*, contenente registrazioni *largo modo*, senza abbreviazioni e clausole ceterate¹⁰², si aggiunse il *manualetum* o *manuale aprisiarum*¹⁰³, in ottavo, ma a volte anche in sedicesimo che, così come il nostro bastardello, era funzionale a ricevere una prima redazione dei contratti¹⁰⁴.

e giudici cittadini dai documenti originali palermitani di età aragonese [1282-1391], Palermo 2008 [Scuola di Archivistica Paleografia e Diplomatica, Quaderni, Studi e Strumenti, VI], pp. 24-25) e costituivano anche «matrici per le copie degli atti», cfr. COSENTINO, *I notari* cit., p. 325.

¹⁰⁰ Solo per il XV secolo si contano circa 6.000 registri conservati principalmente nell'Archivo del Collegio del Corpus Christi di Valencia, nell'Archivo del Reino de Valencia e nella Catedral, cfr. PONS ALÓS, *La práctica valenciana* cit., p. 41.

¹⁰¹ A volte, seppur raramente, denominato *protocolo*, di formato sia in quarto che in-folio, è caratterizzato da una redazione sommaria degli atti con abbreviazioni e clausole ceterate nonché da una scrittura molto corsiva che tende ad occupare tutto lo spazio grafico, privo quindi di margini, cfr. FERRER I MALLOL, *La Redacció*, cit., pp. 54-57. Si veda anche D. PIÑOL ALABAR, *Los registros notariales catalanes*, in *La escritura de la memoria* cit., pp. 111-132.

¹⁰² Così come prescritto dal XIX capitolo *de les Corts de Perpinyà*, del 1351, che ne stabiliva i tempi di redazione entro due mesi dalla stipula del contratto, cfr. FERRER I MALLOL, *La Redacció* cit., pp. 55, 57.

¹⁰³ Identificato anche con *aprisie, prothocollum, manuale sive repertorium o repertorium* o anche *vademecum* (termini poi confluiti nel XVII secolo nell'univoca definizione di *borrador*). *Ibid.*, pp. 63, 70-71.

¹⁰⁴ In particolare, per il Regno di Valenza, il sistema tristrumentale prevede: il *rebedor* (attestato dal XIV secolo e definito anche *receptorium, vademecum, minutarium*) che riporta i dati essenziali del negozio giuridico e indispensabili per la redazione del documento; il *protocolo*, registro definitivo in cui le annotazioni si presentano in ordine cronologico e più complete rispetto a quelle del *rebedor*, adeguatamente integrate con ulteriori elementi di validazione e con formule ceterate – ma a volte, qualora la registrazione sul protocollo avvenisse in tempi piuttosto dilatati, la funzione di libro principale è svolta dal *rebedor*; infine, il *notal* (*llibre de notes, liber notularum*), di dimensioni in folio, attestato già nel XIV secolo, in cui sono registrati documenti *in extenso*, con formule sciolte e non ceterate o anche solo la *datatio* e la parte iniziale del negozio. Il riferimento al documento *in extenso*

Alla luce di tali elementi e pur nella limitatezza di un episodio-campione, quale è quello del notaio Troisi, si può verosimilmente ipotizzare, almeno per la seconda metà del XV secolo, la diffusione di un comune sistema redazionale pluri-registro all'interno di gran parte dell'articolata area geo-politica di matrice aragonese. Sarebbe così ulteriormente confermato quanto prestiti, scambi e contaminazioni di procedure e di 'apparati burocratici' possano aver contribuito a conferire un carattere unitario tra specifiche realtà regionali.

registrato può trovarsi sia nel *notal* sia nel *protocolo* a margine della corrispondente imbreviatura e dà ragione della modalità in cui lo stesso documento veniva consegnato alle parti, e quindi: «est large notatum in notali», «est notum in libro notali», «est notatum large in uno foleo papiri prout inveniens in libro notularum in cohoptertis», ecc. Si ipotizza che si redigessero *in extenso* solo i documenti relativi a negozi con effetti giuridici limitati nel tempo, sebbene, successivamente lo fossero in particolare quei documenti di cui la parte interessata aveva richiesto copia (*ceda autentificada*) e pagato la tassa corrispondente. Comunque nella seconda metà del XVI secolo l'uso del *notal* non è più attestato. In ambito catalano riscontriamo, inoltre, il *balldufari*, corrispondente al nostro *repertorium*/rubrica, anch'esso perlopiù posto all'inizio dei singoli protocolli ma anche identificato in un volume a sé stante, cfr., ad esempio, PONS ALOS, *La Pratica valenciana* cit., pp. 41-49, e M.L. CABANES CATALÀ, *Notas a los registros notariales de Juan Campos*, in «Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval», 4-5 (1986), pp. 305-312, in particolare pp. 305-309.




Fig. 1a-b. CAVA DE' TIRRENI, Archivio della Badia, *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 5, a. 1498-1499 (fascicoli sciolti e coperta membranacea)




Fig. 2a. CAVA DE' TIRRENI, Archivio della Badia, *Bastardelli*, Pietro Paolo Troisi, 5, a. 1498-1499 (*repertorium*)

